

**Schema di decreto del Ministro della giustizia recante la disciplina delle funzioni e degli incarichi da conferire agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.**



## *Il Ministro della Giustizia*

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*” e, in particolare, l’articolo 25 che disciplina il ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266*” e, in particolare, l’articolo 27 che disciplina il ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999 n. 82, recante “*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*” e, in particolare, l’articolo 90 sulle modalità per la preposizione degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia a taluni servizi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

VISTO, in particolare, l’articolo 11, comma 2, lettera d), del predetto decreto, che stabilisce che con successivo decreto si provvede a disciplinare le funzioni e gli incarichi da conferire agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

CONSIDERATO che gli ufficiali, per la specifica professionalità e per la peculiare esperienza da essi maturata a livello operativo, possono essere applicati, a norma dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 146 del 2000, anche presso uffici e servizi tecnico-logistici, a livello centrale e periferico, con funzioni di direzione o di supporto alla direzione;

CONSIDERATO che il conferimento degli incarichi deve essere effettuato tenuto conto delle prioritarie esigenze istituzionali e funzionali dell’Amministrazione penitenziaria e



## *Il Ministro della Giustizia*

della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, sino alla cessazione dal servizio di tutti gli ufficiali, le funzioni attribuibili agli stessi sono quelle corrispondenti alle responsabilità ed agli incarichi effettivamente conferiti dall'amministrazione;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare le funzioni e gli incarichi da conferire agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, nonché i criteri per il conferimento degli stessi;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

### *DECRETA*

#### *Art. 1*

##### *(Ambito di applicazione e definizioni)*

1. Il presente decreto definisce le funzioni e gli incarichi da conferire, nonché i criteri per il conferimento degli stessi, agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «Ufficiali», ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ;
- b) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- c) «Direttore generale», il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- d) «Corpo », il Corpo di polizia penitenziaria.

#### *Art. 2*

##### *(Incarichi e funzioni)*

1. Agli Ufficiali possono essere conferiti i seguenti incarichi:

- a) direttore o direttore aggiunto degli uffici individuati nelle tabelle A1 e A2 allegate al decreto ministeriale 2 marzo 2016, nei quali sono individuate le unità dirigenziali non generali e ed i posti di funzione destinati ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo;
- b) consigliere tecnico del Capo del Dipartimento, dei Direttori generali e dei Provveditori regionali per gli ambiti tecnico-logistici, di controllo ispettivo e di controllo interno, di gestione delle risorse, nonché per la formazione e



## *Il Ministro della Giustizia*

- l'addestramento del personale del Corpo e per l'intervento di reparti e di rappresentanze del Corpo a cerimonie a carattere civile e militare.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), sono conferiti sino alla formazione, per il corrispondente numero di posti, dei ruoli dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo.

### Art. 3 *(Preposizione all'incarico)*

1. Gli Ufficiali sono preposti agli incarichi ed alle funzioni di cui all'articolo 2 con provvedimento del Direttore generale, sentito il dirigente di livello generale interessato, e tenuto conto in particolare:
- a) della formazione e della preparazione professionale dell'Ufficiale;
  - b) della esperienza maturata dal medesimo nello stesso o in analoghi servizi;
  - c) dell'eventuale possesso di prescritti requisiti e specializzazioni;
  - d) del grado rivestito e dell'anzianità posseduta.
2. L'oggetto dell'incarico definisce il compito e la funzione di volta in volta assegnata, nonché la durata dello stesso.

### Art. 4 *(Posti di funzione vacanti)*

1. I posti di funzione dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere assegnati, oltre che agli Ufficiali con grado non inferiore a Colonnello, ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nei medesimi termini e all'esito delle procedure di cui all'articolo 5.

### Art. 5 *(Procedimento)*

1. Il Direttore generale comunica, mediante pubblicazione sul sito *internet* del Ministero, gli incarichi e le funzioni di cui all'articolo 2, che si rendono di volta in volta disponibili, al fine di acquisire manifestazioni di disponibilità da parte degli interessati.
2. In mancanza di disponibilità, il Capo del Dipartimento provvede tenendo conto del ruolo di anzianità di servizio ovvero a norma dell'articolo 4 per i posti di funzione dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, il

Il Ministro  
*Andrea Orlando*